

**REGOLAMENTO (CE) N. 2138/2002 DELLA COMMISSIONE  
del 29 novembre 2002**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 3201/90 recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 80,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1427/96<sup>(4)</sup>, ha fissato le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve. Le modalità di applicazione per designare e presentare i vini e i mosti di uve sono state definite dal regolamento (CEE) n. 3201/90 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2001<sup>(6)</sup>.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2392/89 è stato abrogato il 1° agosto 2000 dal regolamento (CE) n. 1493/1999. Tuttavia, una proroga del regolamento (CEE) n. 2392/89, in deroga a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1493/1999 fino al 1° agosto 2003, è prevista dall'articolo 47 del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli<sup>(7)</sup>.
- (3) L'India ha chiesto di prevedere che sulle etichette dei vini originari del proprio paese possano figurare i nomi di nove varietà di vite iscritte nell'elenco che figura nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3201/90. L'Argentina ha chiesto di prevedere che sulle etichette dei vini originari del proprio paese possa figurare il nome di un sinonimo di una varietà di vite iscritta nell'elenco riportato nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3201/90. Anche la Repubblica federale di Jugoslavia ha chiesto di

prevedere che sulle etichette dei vini originari del proprio paese possano figurare i nomi di due varietà di vite con i rispettivi sinonimi, iscritte nell'elenco che figura nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3201/90.

- (4) A norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento citato, è obbligatorio menzionare i nomi delle varietà di vite nonché dei loro sinonimi che possono essere utilizzati per designare un vino importato che figura nell'allegato IV. Conformemente all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 2392/89, il nome di una varietà di vite, ed eventualmente di un sinonimo, può figurare nell'elenco dei nomi di varietà la cui coltura è ammessa dalle disposizioni regolamentari del paese di cui trattasi solo se esso non può creare confusione con il nome di una regione determinata o di una unità geografica utilizzato per designare un v.q.p.r.d., un vino da tavola o un altro vino importato oppure con il nome di un'altra varietà, geneticamente differente, coltivata nella Comunità. Dopo avere esaminato i documenti presentati dall'India, dall'Argentina e dalla Repubblica federale di Jugoslavia, è giustificato accogliere favorevolmente tali richieste, a condizione che i vini in causa provengano integralmente dalle varietà indicate.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi a parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3201/90 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10.  
<sup>(3)</sup> GU L 232 del 9.8.1989, pag. 13.  
<sup>(4)</sup> GU L 184 del 24.7.1996, pag. 3.  
<sup>(5)</sup> GU L 309 dell'8.11.1990, pag. 1.  
<sup>(6)</sup> GU L 128 del 10.5.2001, pag. 54.  
<sup>(7)</sup> GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2002.

*Per la Commissione*  
 Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

ALLEGATO

L'allegato IV è modificato come segue:

- 1) Nel titolo «3. ARGENTINA», è aggiunto il nome del seguente sinonimo: «Pinot Grigio».

Elenco delle varietà ammesse nella Comunità	Sinonimi ammessi
Pinot gris	Pinot Grigio

- 2) Nel titolo «22. REPUBBLICA FEDERALE DI IUGOSLAVIA», sono aggiunti i nomi delle seguenti varietà: «Traminac-beli, Rizling-italijanski» e dei rispettivi sinonimi: «Riesling Italico, Welsch Riesling, Riesling Italian»:

Elenco delle varietà ammesse nella Comunità	Sinonimi ammessi
Traminac-beli Rizling-italijanski	Riesling Italico Welsch Riesling Riesling Italian

- 3) Il titolo «22. ARMENIA» diventa il titolo «22 bis. ARMENIA».

- 4) Nel titolo «37. INDIA», sono aggiunti i nomi delle seguenti varietà: «Cinsaut, Clairette, Grenache, Mourvedre, Pinot-gris, Sauvignon-blanc, Sémillon, Viognier».

Elenco delle varietà ammesse nella Comunità	Sinonimi ammessi
Cinsaut Clairette Grenache Mourvedre Pinot-gris Sauvignon-blanc Sémillon Viognier	